



## **GIUNTA COMUNALE**

### ***Deliberazione***

N. 8

del 18/01/2017

**OGGETTO: SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE URBANO DEL  
COMUNE DI EMPOLI PER IL PERIODO DAL 1° FEBBRAIO AL 31  
MARZO 2017. IMPOSIZIONE OBBLIGO DI SERVIZIO.**

L'anno 2017 il giorno diciotto del mese di Gennaio alle ore 15:30, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

<b>Nome</b>	<b>Funzione</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
BARNINI BRENDA	Sindaco	X	
MORI FRANCO	Vice Sindaco	X	
BARSOTTINI FABIO	Assessore	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore	X	
CAPONI ELEONORA	Assessore	X	
POGGI ARIANNA	Assessore	X	
PONZO ANTONIO	Assessore	X	
TADDEI ANDREA	Assessore		X

Il Sindaco **Brenda Barnini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Segretario Generale **Dott.ssa Rita Ciardelli**.



**COMUNE DI EMPOLI**  
Città Metropolitana di Firenze

LA GIUNTA COMUNALE,

Visto il D. Lgs. 19.11.1997 n. 422 “Conferimento alle Regioni ed agli Enti Locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15.3.97, n. 59” così come modificato dal D.Lgs. 400/99;

Vista la L.R. 31.7.1998 n. 42 “Norme per il trasporto pubblico locale” così come modificata dalla LR n. 72 del 31.12.1999, in particolare il titolo III (attribuzione delle funzioni) e titolo IV (Esercizio delle Funzioni);

Visto il Regolamento CE 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia;

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n.18 del 7/02/2000 “Trasferimento di funzioni, risorse finanziarie e personale al Circondario Empolese Val d’Elsa” con la quale la Provincia di Firenze ha conferito al Circondario Empolese Valdelsa le competenze in materia di trasporto pubblico locale;

Visto il “Contratto di appalto per servizi di trasporto pubblico locale di persone urbano ed extraurbano di cui all’art. 2 comma 1 lettera b) della L.R. 42/98 e successive modificazioni” stipulato tra il Circondario Empolese Valdelsa e PiùBus S.c.a.r.l. in data 25.03.2005, Rep. n. 464, a seguito di gara indetta con atto dirigenziale n. 350 del 17/11/2003 ed aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 520 del 23/12/2004 in via definitiva alla società PiùBus S.c.a.r.l. per il complessivo importo di € 19.383.403,00, la cui validità è scaduta il 31/03/2010;

Vista la delibera n.13 del 02/03/2010 con cui la Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa ha proceduto alla “Approvazione della convenzione fra Comuni e Circondario Empolese Valdelsa per la gestione associata dei servizi di trasporto pubblico locale nel bacino di traffico del Circondario Empolese Valdelsa”, convenzione approvata anche dai rispettivi Consigli Comunali e sottoscritta in data 25/05/2010;

Vista la determinazione a contrarre n. 437 del 26/11/2009 del Circondario Empolese Valdelsa, che ha disposto l’indizione della procedura ristretta per l’appalto del servizio di trasporto pubblico locale di persone urbano ed extraurbano su gomma e di servizi correlati;

Visto l’atto dirigenziale n. 299/2010 con il quale la suindicata procedura di gara è stata sospesa a seguito della manovra finanziaria di cui al D.L. 31 maggio 2010 n.78 convertito nella Legge n.122/2010 e dell’assoluta incertezza sulle risorse da destinare al TPL per l’anno 2011;

Considerato che PiùBus S.c.a.r.l., aveva già dichiarato sia nelle premesse del contratto di proroga stipulato in data 20 settembre 2010, sia in sede di comitato tecnico del 9 novembre 2010 sia con FAX del 27 dicembre 2010 (prot. n.23350 del 28/12/2010) di non continuare il servizio agli stessi patti e condizioni del contratto in scadenza;

Visti gli atti dirigenziali del Circondario Empolese Valdelsa n. 754 del 30/12/2011, 107 del 27/02/2012, 405 del 31/05/2012, n. 604 del 24/08/2012 e n. 674 del 28/09/2012 n° 729 del 29/10/2012, con i quali si è proceduto alla imposizione dell’obbligo di servizio di trasporto pubblico locale su gomma alle società CAP e PiùBus S.c.a.r.l. per il periodo da gennaio a dicembre 2012;

Viste le delibere della Giunta Comunale n. 186 del 28/12/2012, n. 7 del 30/01/2013, n. 14 del 27/02/2013, n. 50 del 05/06/2013, n. 16 del 12/02/2014, n. 49 del 09/04/2014, n. 187 del 10/12/2014, le determine dirigenziali n. 1131 del 31.12.2014 e n. 71 del 10/02/2015 e le successive delibere G.C. n. 101/2015, 179/2015, 201/2015, 90/2016, 130/2016 con le quali il Comune di Empoli ha proceduto alla imposizione dell’obbligo di servizio di trasporto pubblico locale urbano su gomma alla società PiùBus S.c.a.r.l. per il periodo da gennaio 2013 a dicembre 2016;

Considerato che ad oggi la procedura di gara per l’affidamento in concessione dei servizi di TPL nell’ATO Regione Toscana non è conclusa;

Che è necessario nelle more di tale espletamento garantire la continuità dello svolgimento del servizio di TPL;

Visto a tale proposito il Decreto della Regione Toscana n. 14471 del 14/12/2016, avente per oggetto: L.R. 42/98 – impegno e assegnazione di contributi a favore degli enti locali cui compete la disposizione dei provvedimenti di prosecuzione del servizio di TPL per l’ambito territoriale di riferimento inerenti il primo trimestre 2017;

Dato atto:

Che lo stesso decreto quantifica l’importo mensile a carico della Regione Toscana in € 74.345,81 per il primo trimestre 2017, per un totale complessivo di € 223.037,43;



**COMUNE DI EMPOLI**  
Città Metropolitana di Firenze

Che il costo mensile complessivo del servizio urbano di TPL ammonta ad € 83.229,64 IVA compresa di cui € 74.345,81 a carico della Regione Toscana ed € 8.883,83 a carico del Comune di Empoli;

Che la Società PiùBus S.c.a.r.l. sta già effettuando il servizio per il mese di Gennaio 2017, in modo da garantire la continuità dello stesso;

Ritenuto ora di procedere all'imposizione dell'obbligo di servizio per il periodo dal 1° febbraio al 31 marzo 2017;

Considerato:

Che l'art 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 consente all'autorità competente degli Stati membri di "prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione" e che i provvedimenti di emergenza di cui al suddetto art 5 comma 5 possono consistere, ai sensi della medesima disposizione, nella "aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico" oppure nella "proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico" oppure, ancora, nella "imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici" e che questi provvedimenti di emergenza non possono avere una durata superiore a due anni (art 5 comma 5 Regolamento CE n. 1370/2007);

Che l'art. 82 comma 1 bis della L.R. 65/2010, aggiunto dell'art. 2 della L.R. 64/2012, prevede che "nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, al gestore unico di cui all'art. 90 e fino al subentro dello stesso, gli Enti locali competenti provvedono, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, a garantire la continuità del servizio reiterando, anche oltre il primo biennio, i provvedimenti di emergenza emanati ai sensi del comma 1" e che pertanto è possibile garantire la continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5 comma 5 del Reg. CE n° 1370/2007;

Che l'art. 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, non subordina la possibilità di ricorrere ai provvedimenti di urgenza di cui sopra all'assenza di eventuali divieti del legislatore nazionale e l'adozione di detti provvedimenti non è dunque in contrasto con il disposto dell'art. 23 bis della Legge n. 133/2008, come novellato dalla Legge n. 166/2009;

Che gli obblighi di servizio pubblico, quale sia la loro fonte giuridica, devono essere comunque oggetto di compensazione (art 6 Regolamento CE n. 1370/2007);

Che l'art. 61 della legge 23 luglio 2009 n. 99 ha espressamente riconosciuto alle autorità competenti all'aggiudicazione di contratti di servizio nel settore del trasporto pubblico, la possibilità di avvalersi, anche in deroga alla disciplina di settore, delle previsioni di cui all'art. 5, paragrafi 2, 4, 5 e 6, e all'art. 8, paragrafo 2 del Regolamento CE 23 ottobre 2007 n. 1370/2007, aggiungendo che ai soggetti aggiudicatari di contratti di servizio ai sensi di detto Regolamento non si applica l'esclusione dalle procedure concorsuali per la scelta dei gestori del servizio, prevista dal comma 2 lettera a) dell'art. 18 del D. Legislativo n. 422/1997;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, arch. Paolo Pinarelli, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Sistemi Informatici, Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

**d e l i b e r a**

- 1) - Di prendere atto che la Società PiùBus S.c.a.r.l. con sede legale in Piazza Duomo 18 - Prato - CF e PI n. 05498770485 sta svolgendo il servizio di trasporto pubblico urbano per il mese di gennaio 2017;
- 2) - Di imporre alla stessa Società PiùBus S.c.a.r.l. e per essa al suo legale rappresentante, l'obbligo di svolgere il servizio di Trasporto Pubblico Urbano di Empoli su gomma, con decorrenza dal 1° febbraio al 31 marzo 2017;
- 3) - Di dare atto che tale obbligo è imposto con i contenuti ed agli effetti di cui alle disposizioni dell'Allegato 1, che disciplinano i rapporti tra il Comune di Empoli e le società destinatarie del suddetto obbligo;



**COMUNE DI EMPOLI**  
Città Metropolitana di Firenze

- 4) - Di stabilire il costo mensile del servizio urbano di Empoli relativamente al primo trimestre 2017 in € 83.229,64 IVA compresa, di cui € 74.345,81 a carico della Regione Toscana ed € 8.883,83 a carico del Comune di Empoli;
- 5) - Di dare atto che i soggetti interessati possono presentare contro questo provvedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, articolo 3 comma 4, e successive integrazioni e modificazioni ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro 30 giorni dalla ricezione;
- 6) - Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 comma 1 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
- 7) - Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari

**Indi la Giunta Comunale**

In ragione dell'urgenza di approvare il suddetto affidamento;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

**d e l i b e r a**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.



**COMUNE DI EMPOLI**  
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Sindaco**  
Brenda Barnini

**Il Segretario Generale**  
Dott.ssa Rita Ciardelli

